

Ruoli dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 1986 e precedenti non prescritti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri - Autorizzazione ad imporre

MLPS - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale - Div. VI
Circolare 4 luglio 1986, n.78/86, prot. n. 6/PS/36019/LP/5

In applicazione dell'articolo 16 della [legge 20 ottobre 1982, n.773](#), recante "Riforma della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri", con decreto del 30 dicembre 1985 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1986, l'adeguamento, nella misura del 10,6 per cento dei limiti di reddito di cui all'art. 10, 1° comma, all'articolo 2, 6° comma, all'art. 4, 2° comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, 2° e 6° comma, della predetta legge.

Pertanto il contributo soggettivo obbligatorio annuo dovuto dai geometri per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e delle successive definizioni:

- a) reddito sino a lire 70,2 milioni: 10 per cento;
- b) reddito eccedente lire 70 2 milioni: 3 per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 1.050.000 (unmilionecequantamila).

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono alla Cassa per la prima volta prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi (L. 525.000).

Sono altresì dovuti:

- un contributi integrativo minimo del 2 per cento ragguagliato al volume di affari e comunque non inferiore a L. 315.000 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.773/82
- un contributo minimo di solidarietà determinato nella misura di L. 180.000 ai sensi del disposto degli articoli 10 - 13 - 16 e 28 della medesima legge.

I predetti contributi, a norma dell'articolo 18 della legge sopracitata, verranno riscossi a mezzo ruoli esattoriali.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, si darà luogo, nel prossimo mese di luglio 1986, alla emissione di appositi ruoli esattoriali per la riscossione dei contributi sopra indicati dovuti per l'anno 1986 e precedenti non prescritti.

Nei predetti ruoli altresì, saranno inseriti ai sensi dell'articolo 24 della [legge n.773/82](#), gli importi dovuti a titolo di sanzione comprensivi dei relativi oneri accessori - per quegli iscritti incorsi nel ritardo o nella omissione delle comunicazioni di cui al citato art. 24 - e quei contributi, relativi al 1984, già esclusi dai ruoli dell'anno competente per effetto delle disposizioni riportate dall'articolo 13-quinquies della [legge n.363/84](#).

I ruoli di cui sopra a norma del [decreto-legge 23 dicembre 1977, n.942](#), convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n.41, saranno posti in riscossione in quattro rate esattoriali con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre, novembre 1986 e febbraio, aprile 1987.

Poiché i contributi in parola sono conformi alle disposizioni che disciplinano la Cassa in oggetto, si autorizzano i Sigg. Intendenti di finanza ad apporre, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n.602/73, il visto di esecutorietà sui ruoli stessi.